

Civile Ord. Sez. L Num. 3464 Anno 2018

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: BLASUTTO DANIELA

Data pubblicazione: 13/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso 21233-2012 proposto da:

SCARPA ANTONIO C.F. SRCNTN48C19F912I, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 30/A, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO SANTORIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO MUROLO, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro


2017

4588

COMUNE NOCERA INFERIORE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PROIETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato RENATO DIODATO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 214/2012 della CORTE D'APPELLO
di SALERNO, depositata il 05/06/2012, R. G. N.
847/2010.


A large, handwritten signature or scribble in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the lower-left quadrant of the page.

RILEVATO CHE

1. La Corte di appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l'appello di Scarpa Antonio, dipendente del Comune di Nocera Inferiore con inquadramento nella categoria A, avverso la sentenza che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento di differenze retributive per l'asserito svolgimento di mansioni proprie del profilo superiore di impiegato amministrativo, appartenente alla categoria C.

1.1. La Corte di appello ha respinto l'appello sulla base dei seguenti argomenti:

- alla categoria A, nella quale il ricorrente era stato inquadrato all'atto della sua stabilizzazione alle dipendenze dell'ente locale, appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da conoscenze di tipo operativo generale, acquisibili attraverso l'esperienza diretta nella mansione contenute di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi, problematiche lavorative di tipo semplice;
- alla categoria C, profilo professionale dell'impiegato amministrativo, appartiene il lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati; appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzata da approfondite conoscenze mono-specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento, media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza di soluzioni possibili, relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori dell'unità organizzativa di appartenenza, relazioni esterne anche di tipo diretto;
- le mansioni svolte dal ricorrente non erano riconducibili nell'alveo della categoria superiore, alla stregua delle risultanze della prova testimoniale, dalla quale era emerso che il ricorrente, operando nelle pratiche edilizie, provvedeva alla trasmissione dei modelli alla ASL per la richiesta dei prescritti pareri; sotto la guida del Responsabile Unico del Procedimento, provvedeva anche alla compilazione di detti modelli; effettuava le registrazioni in entrata delle pratiche edilizie; predisponendo su un modello prestampato la richiesta di integrazione dei documenti mancanti; curava l'inoltro delle comunicazioni; verificava dai registri esistenti l'eventuale presenza di altre pratiche correlate, mettendo di ciò al corrente il tecnico istruttore; informava il beneficiario della licenza dell'esito finale della pratica; riscontrava nelle pratiche la presenza dei certificati Inps, Inail e Cassa edile e talvolta sostituiva l'incaricato assente nel redigere il verbale del Nucleo di Valutazione (teste Giordano); si occupava di smistare la posta tra i vani tecnici; catalogava le varie pratiche edilizie, trascrivendone gli estremi su un registro; coadiuvava un altro tecnico nell'istruttoria delle pratiche edilizie in sanatoria (teste Del Regno); aveva fatto parte della Commissione



Assegnazione Alloggi Edilizia Pubblica e di altri gruppi di lavoro, limitandosi in tali occasioni a funzioni di segretario (fotocopi e ritiro atti); in qualche occasione sotto dettatura aveva redatto il verbale della commissione (testi Canale e Amabile);

- la "dicitura "responsabile procedimento" veniva apposta sugli atti allegati di sua produzione per fare in modo che il cittadino richiedente potesse rivolgersi allo Scarpa in merito alle questioni relative alla pratica, cioè per consultare il fascicolo o i documenti (teste Mauriello);

- le mansioni così descritte, caratterizzate essenzialmente dall'espletamento di attività prevalentemente esecutive, di tipo semplice e ausiliario rispetto ai più ampi processi amministrativi, non potevano essere ricondotte nella declaratoria della categoria C, caratterizzata da mansioni di concetto con responsabilità dei risultati relativi a specifici processi amministrativi, approfondite conoscenze mono-specialistiche, media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza di soluzioni possibili.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il Comune di Nocera Inferiore.

CONSIDERATO CHE

1. Con il ricorso proposto si denuncia, *sub specie* violazione di legge (art. 116 cod. proc. civ., art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001 e CCNL comparto Regioni e Autonomie locali) e vizio di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), errata od omessa valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla ricostruzione delle mansioni svolte dal ricorrente nel periodo dedotto in giudizio. Si censura altresì l'erronea mancata sussunzione della fattispecie nell'alveo della declaratoria della categoria C o, in subordine, della categoria B. A tale proposito si sostiene che, alla stregua della ricostruzione fattuale accreditata nella sentenza impugnata, i giudici di appello avrebbero dovuto quanto meno riconoscere, ai limitati fini dell'attribuzione del superiore trattamento retributivo, un livello professionale intermedio tra quello rivendicato e quello di inquadramento.

2. Il ricorso è infondato.

3. Le censure per vizi di motivazione di cui al primo e al secondo motivo non vertono su errori di logica giuridica, ma denunciano un'errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti, con l'inammissibile intento di sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,



quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (v. tra le tante, Cass. n. 27197 del 2011 e n. 24679 del 2013).

3.1. Questa Corte ha più volte affermato che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. tra le più recenti, Cass. n. 16056 del 2016; v. pure 17097 del 2010).

3.2. L'art. 116, primo comma, cod. proc. civ. consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento - salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale - è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali. In particolare, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 24434 del 2016, n. 14267 del 2006). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176 del 2017).

4. Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato conto delle fonti di prova utilizzate, specificamente esaminate, ed il relativo apprezzamento non è affetto da alcun vizio logico, mentre il ricorso in esame sollecita, nella forma apparente della denuncia di *error in iudicando*, un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede.

5. Quanto alla presunta erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta della declaratoria contrattuale di appartenenza in luogo di quella superiore rivendicata, va rilevato che la censura è sostanzialmente incentrata su una diversa ricostruzione degli elementi di fatto ritenuti decisivi e non sull'interpretazione ed applicazione alla fattispecie




Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della disciplina contrattuale di riferimento. Al riguardo, va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n.7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016). E' dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione - e dunque un errore interpretativo di diritto - su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.

6. Per il resto, va osservato che il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56, ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, pur nelle varie formulazioni susseguitesi nel tempo, recependo una costante norma del pubblico impiego, esclude che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa conseguire l'automatica attribuzione della qualifica superiore, ma riconosce il diritto del dipendente che le abbia svolte al corrispondente trattamento retributivo. Nell'interpretazione fornita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 25837 del 2007, la suddetta norma va intesa nel senso che l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; tale regola trova applicazione sempre che le mansioni superiori siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. n. 23741 del 17 settembre 2008 e molte altre successive; *ex plurimis*, Cass. n. 4382 del 23 febbraio 2010).

6.1. L'applicabilità anche al pubblico impiego dell'art. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato è stata affermata più volte dalla Corte costituzionale: cfr. sentenze n. 57 del 1989, n. 296 del 1990, n. 101 del 1995, n. 115 e n. 229 del 2003, nonché ordinanze n. 408 del 1990, n. 337 del 1993 e n. 347 del 1996 (v. pure Cass. n. 13809 del 2015, nn. 6530, 6538, 5288 e 796 del 2014).

6.2. Nel merito, la pretesa volta al riconoscimento delle differenze retributive è infondata, perché - alla stregua della ricostruzione compiuta dai giudici di merito - difetta il presupposto che l'interessato sia stato effettivamente adibito a mansioni superiori a quelle proprie del profilo di inquadramento.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7. Costituisce questione nuova - e come tale inammissibile - la pretesa riconducibilità delle mansioni nella categoria B, in quanto intermedia tra quella posseduta e quella rivendicata. Non risulta dalla sentenza impugnata che l'odierno ricorrente avesse proposto tale domanda in primo grado, né che avesse proposto un motivo di appello lamentando l'omessa pronuncia da parte del primo giudice.

7.1. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di cui all'art. 366 cod. proc. civ. del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (*ex plurimis*, Cass. n. 23675 del 2013, n. 324 del 2007, nn. 230 e 3664 del 2006).

8. Per tali assorbenti considerazioni, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 21 novembre 2017

